



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 28 luglio 2021  
Prot. n. 102/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

**OGGETTO: Legge 23 luglio 2021, n. 106 – Conversione del c.d. Decreto Sostegni bis**

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”.

Preliminarmente si segnala che il provvedimento reca l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89 recante “*Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario*”, e del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 recante “*Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese*”; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei suindicati decreti.

Si indicano qui di seguito le principali modifiche di interesse per i trasporti e per le attività di impresa apportate in sede di conversione, comprensive delle disposizioni corrispondenti a quelle dei decreti abrogati, confluite nel testo del provvedimento in oggetto.

**TRASPORTI**

**L'art. 73-ter (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)** riproducendo il contenuto dell'art. 2 del d.l. 89/2021, dispone che “*Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti*” (comma 1).

L'efficacia della suindicata disposizione, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di



ripresa e resilienza, è subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 2).

Inoltre, per favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, la norma assegna 40 milioni di euro per l'anno 2021 a RFI, da destinare:

- a) *alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;*
- b) *alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma (comma 3).*

**Articolo 73-quinquies (Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)** proroga al 31 dicembre 2021 il regime di favore previsto dall'art. 1, comma 654 della legge di bilancio 2021 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica<sup>1</sup> con prezzo di listino inferiore a 40 mila euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore ad Euro 6<sup>2</sup>, e del regime previsto per l'acquisto di veicoli commerciali<sup>3</sup> e speciali<sup>4</sup> (comma 1).

È inoltre rifinanziato di 350 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per agevolare l'acquisto di veicoli a basse emissioni, e il rifinanziamento viene così ripartito:

- a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (km);
- b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO<sub>2</sub> per km;
- c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

## **SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI**

---

<sup>1</sup> Cat. M1 con prezzo di listino inferiore a 40 mila euro.

<sup>2</sup> Immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

<sup>3</sup> Cat. N1.

<sup>4</sup> Cat. M1.



**All'art. 1 (Contributo a fondo perduto)** il nuovo comma 30-bis riconosce un contributo a fondo perduto<sup>5</sup> ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere *a*) o *b*) del TUIR) o compensi (di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR) superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, in possesso degli altri requisiti di legge<sup>6</sup>.

Con il nuovo **art. 1-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da Covid-19)** è stato abrogato l'art. 10-bis, comma 2, del d.l. n. 137/2020 (decreto Ristori), che condizionava la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 al rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

Con la modifica apportata al comma 1 dell'art. 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)<sup>7</sup>, è stato ridotto da 4 mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini della concessione dei benefici. Inoltre, la dotazione del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, originariamente di 100 milioni di euro per l'anno 2021, viene integrata con ulteriori 40 milioni per lo stesso anno. Infine, il nuovo comma 4-bis incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per i ristori del settore delle fiere e dei congressi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021<sup>8</sup>, con la finalità di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in conseguenza all'emergenza, delle fiere nonché al ristoro dei soggetto erogatori di servizi di logistica e trasporto e allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

**L'art. 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)**, con le modifiche apportate in sede di conversione rispetto al testo precedente, incrementa di 10 milioni di euro, quindi dagli originari 150 a 160 milioni per l'anno 2021, il rifinanziamento del Fondo<sup>9</sup> a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, nonché delle imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico esercenti servizi di trasporto mediate autobus scoperti (comma 1).

Gli ulteriori nuovi commi 6-quater e 6-quinquies rispettivamente integrano:

---

<sup>5</sup> Determinato con diverse modalità di calcolo.

<sup>6</sup> Requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'art. 1 del d.l. 41/2021 o dal provvedimento in oggetto.

<sup>7</sup> La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il fondo per la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza sia stata disposta la chiusura nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto.

<sup>8</sup> Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

<sup>9</sup> Fondo di cui all'art. 182, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.



- di 5 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 relativa al Fondo istituito presso il MIT destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, servizi interregionali di competenza statale nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico;
- di 10 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 1, terzo periodo, del d.l. 41/2021 relativa al Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

**L'art 9 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)** differisce, anziché al 30 giugno 2021 come precedentemente previsto, al 31 agosto 2021:

- la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge<sup>10</sup>;
- il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi<sup>11</sup>;
- come da modifica in sede di conversione, la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo<sup>12</sup>.

Il nuovo **articolo 9-bis (Differimento della TARI)**, riproponendo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99 del 2021, proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

## MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

**L'art. 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)**, è stato integrato con il comma 7-bis che prevede la sospensione fino al 30 settembre 2021<sup>13</sup> dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. Dispone inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio, mentre per le somme già riscosse non si fa luogo al rimborso.

<sup>10</sup> Di cui all'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020.

<sup>11</sup> Di cui all'art. 152, comma 1, del d.l. 34/2020.

<sup>12</sup> Di cui all'art. 145, comma 1, del d.l. 34/2020.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 11 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.



**All'art. 16 (Proroga moratoria per le PMI)** è stato aggiunto il comma 3-bis che inserisce, dopo il comma 5-bis dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica<sup>14</sup> relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle p.a., il nuovo comma 5-ter. Tale nuovo comma proroga anche per il 2022 la norma che ha disapplicato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni nel caso di società partecipata che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. In particolare, è previsto che le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017- 2019.

### ENTI TERRITORIALI

Con l'introduzione **dell'art. 51-bis (Proroga dei termini per il ricorso alla Convenzione Consip Autobus 3 del 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa)** per favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, è stata prevista la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, l'autorizzazione all'acquisto di autobus con la convenzione Consip Autobus 3, stipulata il 2 agosto 2018.

Il nuovo **articolo 57-bis (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva)** estende l'efficacia temporale della norma del decreto Rilancio<sup>15</sup> che prevedeva l'ampliamento della possibilità per cittadini e imprese di presentare dichiarazioni sostitutive nei procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare, la norma consente l'applicazione della suddetta disposizione sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid, approvato dalla Commissione europea (e prorogato fino al 31 dicembre 2021).

### SCUOLA

**All'art. 58 (Misure urgenti per la scuola)** il nuovo comma 4-sexies prevede che *“Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei*

<sup>14</sup> Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016.

<sup>15</sup> Articolo 264, comma 1, lett. a) del d.l. 34/2020.



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

*servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. [...]*”.

Il testo coordinato del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS